

Prot. $\frac{2020}{78}$ Lett. B.

Milano, 13 marzo 1816.

*Ai signori Podestà e Sindaci ,
ed alle Autorità Giudiziarie.*

Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica con venerato suo rescritto in data otto corrente ha denegata , quanto ai genitori , la facoltà di adottare i figli illegittimi , salvi i mezzi di legittimazione , a norma del Codice vigente.

Io mi fo premura di dirigerle un esemplare della relativa Circolare a stampa , affinchè per qualche tempo sia tenuta affissa in cotesto Ufficio a comune intelligenza ed esatta osservanza.

Aggradirò poi che mi sia fatto un cenno di ricevuta della presente.

IL REGIO DELEGATO,

Marchese PALLAVICINI.

146.

6091 of 14. May 1906

CIRCOLARE

Milano, 13 marzo 1816.

Prot. Let. B.

Ai signori Podestà e Sindaci,
ed alle Autorità Giudiziarie.

Il suo Massimiliano Imperiale Reale Apostolica con venerato
suo rescritto in data otto corrente ha degnato,
quanto ai genitori, la facoltà di adottare i figli
illegittimi, sotto le norme di legittimazione, a norma
del Codice vigente.
Io mi fo premura di dirigerle un esemplare della re-
lata Circolare a stampa, affinché per qualche
tempo sia tenuta affissa in questo Ufficio a co-
noscenza ed esatta osservanza.
Aggiungo poi che mi sia fatto un cenno di ricezione
della presente.

IL REGIO DELEGATO,
Marchese PALLAVICINI.

Al Podestà di
Vercelli

Milano, 8 marzo 1816.

Un uomo ammogliato ebbe ricorso a S. M. ond' essere autorizzato ad adottare due figli generati con altra donna durante l' assenza della propria moglie, e battezzati col suo nome.

SUA MAESTA' si è degnata di rescrivere ciò che segue:

« Ai figli illegittimi, quanto ai loro genitori, sono
» applicabili soltanto i modi legali della legittimazione
» stabiliti dal Codice civile (§ 160 al 162), non già le
» norme sull' adozione de' figli estranei in qualità di pro-
» prij, portate dal § 179 al 185. In conseguenza i figli
» generati illegittimamente non possono essere per alcun
» modo adottati dai loro genitori.

» Questa disposizione sarà resa pubblica con Circolare,
» onde serva di norma, e verrà al supplicante assoluta-
» mente riusata la facoltà di adottare i figli da lui ge-
» nerati in adulterio. »

Si partecipa quindi tale Sovrana decisione a tutte le Autorità amministrative e giudiziarie di queste Province per loro norma, ed affinchè venga da ognuno osservata.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

Barone BAZETTA, Consigliere.

*Alle Autorità giudiziarie e politiche
delle Province di Lombardia.*

CIRCOLARE

N. 25.
P. li 14. Maggio 1816

Milano, 8 marzo 1816.

Un uomo ammogliato ebbe ricorso a S. M. ond' essere autorizzato ad adottare due figli generati con altra donna durante l'assenza della propria moglie, e battezzati col suo nome.

SUA MAESTÀ, si è degnata di riservare ciò che segue:

« Ai figli illegittimi, quanto ai loro genitori, sono applicabili soltanto i modi legali della legittimazione »
« stabiliti dal Codice civile (§ 160 al 162), non già le »
« norme sull'adozione de' figli estranei in qualità di pro- »
« prii, portate dal § 179 al 185. In conseguenza i figli »
« generati illegittimamente non possono essere per alcun »
« modo adottati dai loro genitori. »
« Questa disposizione sarà resa pubblica con Circolare »
« onde serva di norma, e verrà al supponente assoluta- »
« mente rinviata la facoltà di adottare i figli da lui ge- »
« nerati in adulterio. »

Si partecipa quindi tale Sovrana decisione a tutte le Autorità amministrative e giudiziarie di queste Province per loro norma, ed affinché venga da ognuno osservata.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

Barone BAZETTA, Consigliere.

Alle Autorità giudiziarie e politiche
delle Province di Lombardia.